Codice A1816B
D.D. 12 ottobre 2026, n. 1969
DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNPO451- Rinnovo per anni trenta della concessione demaniale Rep. n. 1909/2007 per utilizzo di sedime demaniale con ponte sul Rio Albetta in Comune di Sanfront (approvato con D.D. 810/2007) Richiedente: Amministrazione Provincia di Cuneo - Cuneo.

ATTO DD 1969/A1816B/2026 DEL 12/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNPO451– Rinnovo per anni trenta della concessione demaniale Rep. n. 1909/2007 per utilizzo di sedime demaniale con ponte sul Rio Albetta in Comune di Sanfront (approvato con D.D. 810/2007) Richiedente: Amministrazione Provincia di Cuneo – Cuneo.

Premesso che:
- l' Amministrazione Provincia di Cuneo **– P.Iva/Cod Fisc. 00447820044** ha presentato in data 16/12/2025 (prot. n. 55972/A1816B) istanza di rinnovo per anni 30 della concessione Rep. n. 1909/2007 per utilizzo di sedime demaniale con ponte sul Torrente Bronda in Comune di Sanfront (approvato con D.D. 810/2007)

Considerato che:

- il Settore ha avviato il procedimento con nota prot. n. 42288/A1816B del 17/09/2026;

- all'istanza di rinnovo della concessione è stata allegata una dichiarazione/relazione tecnica da parte del tecnico abilitato, l'Ing. Simone Nicola, Dirigente del Settore Viabilità Cuneo e Saluzzo, della Provincia di Cuneo, attestante la non modificazione dello stato dei luoghi e del tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni alle opere già autorizzate e concesse dal Settore nel 2007.

Viste le risultanze del sopralluogo effettuato dai tecnici del Settore ed il parere da questi ultimi redatto ed agli atti del Settore.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, si ritiene pertanto che la concessione possa essere rinnovata per 30 anni a decorrere dalla data di scadenza e fino al 31/12/2055, purché siano rispettate le prescrizioni riportate nei provvedimenti autorizzativi precedentemente rilasciati e sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

Ai sensi dell’art. 12 del regolamento l’Amministrazione Provincia di Cuneo deve provvedere a firmare digitalmente i disciplinari entro il 31/12/2026 pena la cessazione della concessione ai sensi dell’art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022.

Trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell’allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D. D. 2656/A1801B/2024 del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall’art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell’art. 11 comma 4 del r.r 10/2022.

- il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il regio decreto n.523/1904;
- Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- Vista la legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n. 12/2004;
- Visto il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- Visti gli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014;
- Visto il decreto legislativo n. 118/2011;
- Visto il decreto legislativo n. 33/2013;
- Vista la DGR n. 12-2182 del 30/1/26;
- Visto il regolamento regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica del regolamento regionale di contabilità n. 9/2021;
- Vista la Legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- Vista la Legge regionale n. 3 del 3 febbraio 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028" e s.m.i.;
- Visto il DGR n. 1-2209 del 9/2/2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";
- Visto il D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- la DGR 11-2973 del 7 agosto 2026 - Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie.";

- la Legge Regionale del 5 agosto 2026 n. 17"Assestamento al Bilancio di previsione Finanziario 2026 - 2028 e disposizioni finanziarie";

determina

- di rinnovare all'**Amministrazione Provincia di Cuneo – P.Iva/Cod Fisc. 00447820044** la concessione per utilizzo di sedime demaniale con ponte sul Torrente Bronda in Comune di Brondello (Rep. n. 1883/2006 approvato con D.D. 2201/2006) **a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nella sopra citata determina e disciplinare di concessione:**

- di accordare la concessione/rinnovo per anni 30 e fino al 2055;

- di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Funzionario estensore:
Rossana BARISIONE

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 20261009_CNPO451_SCHEMA_DISCIP_RINNOVO.pdf Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Cuneo (CN) - Corso Nizza 21. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Firma del concessionario

Provincia di Cuneo
(firmato digitalmente)

per l'Amministrazione concedente .

Il Responsabile del Settore

Tecnico Regionale CN

Ing. Gianluca COMBA
(firmato digitalmente)

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

Schema di Disciplinare di rinnovo di concessione (Servitù) per il mantenimento di un ponte sul torrente Albetta nel territorio del Comune di Sanfront (CN) - CNPO451

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione demaniale Rep. n. 1909/2007 per utilizzo di sedime demaniale con ponte sul Torrente Albetta in Comune di Sanfront (approvato con D.D. 810/207) ai sensi del D.P.G.R. n.10/R del 16/12/2022.

Richiedente: Amministrazione Provincia di Cuneo – Cod Fisc. 00447820044 con sede in Cuneo (CN) - Corso Nizza 21, (P. IVA 02468770041) nella persona dell'Ing. ..……..., che sottoscrive il presente disciplinare.

Art. 1 - Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione demaniale (Rep.1909/2007 approvato con D.D. 810/20 7) ai sensi del D.P.G.R. n.10/R del 16/12/2022. n. 6) di mantenimento dell'occupazione di sedime demaniale di n. 1 con ponte sul Torrente Albetta in Comune di Sanfront (CN). Il rinnovo della concessione è accordato fatte salve le competenze di ogni altro Ente o Amministrazione.

Art. 2 - Prescrizioni tecniche per il mantenimento dell'opera.

Il rinnovo della Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1 viene accordato con riferimento all'autorizzazione e concessione Rep.1909/2007 approvato con D.D. 810/2007 ed alla dichiarazione a firma di Tecnico abilitato allegata all'istanza di rinnovo. Il mantenimento dell'opera oggetto della concessione, la gestione e manutenzione della medesima dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione sopra richiamata e della Determina Dirigenziale n. del di rinnovo.

Art. 3 - Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni 30 e pertanto con scadenza al 31/12/2055.** L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 - Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare il sedime demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o allo stesso sedime demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale.

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.

Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dell'opera la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone

La concessione viene rilasciata a **titolo gratuito** come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018,

aggiornata con D. D. 2656/A1801B/2024 del 12/12/2024 rmine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 - Deposito cauzionale.

Trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del r.r 10/2022.

Art . 7 - Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8 - Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso la sede in